



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

ORDINANZA SINDACALE N. 78

DEL 23 OTT. 2015

OGGETTO: *Ordinanza sull'utilizzo di animali appartenenti a specie esotiche e selvatiche in spettacoli ed altri intrattenimenti.*

IL SINDACO

Premesso che:

- Visto l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12/06/1913 sulla protezione animali;
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;
- Visto il T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70 il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n° 559;
- Visto il D.P.R. 320 del 08/02/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Vista la Legge 337 del 18 Marzo 1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all'Art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all'art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale”;
- Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla Legge n° 874 del 19.12.1975;
- Vista la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
- Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed esotici in cattività” – Vigilanza Veterinaria Permanente;
- Vista la Legge 281 del 14/08/1991 – Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

- Vista la convenzione Europea di Strasburgo del 13/11/1987 per la protezione degli animali di compagnia;
- Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- Vista la Legge 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;
- Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, emanate con il fine di:
 - fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
 - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs n° 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Considerato che nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
- Preso atto che la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
- Preso atto dell'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

ORDINA

E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

DISPONE

che le violazioni alla presente ordinanza comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al TAR della Sicilia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Patrizio Cinque

